



DELIBERA N. 207/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI CANALE DIECI S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE CANALE 10) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 8, COMMA 2, ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA N. 353/11/CONS**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 1/2021 - PROC. 57/21/ZD-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 novembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;



VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante “*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome, prorogato con delibera n. 683/20/CONS recante “*Proroga dell’accordo quadro tra l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la conferenza delle regioni e province autonome e la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni*”;



VISTA la convenzione tra il CO.RE.COM Lazio e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stipulata in data 5 marzo 2018, con la quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al CO.RE.COM;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio ha accertato, contestato e notificato, in data 01 luglio 2021, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS alla società Canale Dieci S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale 10.

In particolare, a seguito della richiesta del CO.RE.COM Lazio, in data 07 giugno 2021, alla predetta società *“di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “CANALE 10” nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 01/04/2021 e le ore 24.00 del 30/04/2021”*, la società Canale Dieci S.r.l., con nota pervenuta all’Organismo regionale, in data 30 giugno 2021, ha dichiarato *“di non essere in grado, a causa di un guasto nel sistema di registrazione, di inviare nei tempi indicati il materiale richiesto”*.

Successivamente, il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio ha richiesto alla società sopra menzionata le registrazioni dei programmi televisivi trasmessi dal 07 al 13 giugno 2021, poi, pervenute, in data 12 luglio 2021, presso la sede del predetto Organismo regionale.

2. Deduzioni della società

Il CO.RE.COM. Lazio ha relazionato che la società Canale Dieci S.r.l. non ha presentato scritti difensivi né istanza di audizione.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito delle istruttorie svolte, il Comitato regionale per le comunicazione Lazio, in data 14 settembre 2021, ha proposto a questa Autorità l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Canale Dieci S.r.l..

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

Riguardo al presunto *“guasto nel sistema di registrazione”*, causa dell’avvenuta infrazione asseritamente non imputabile alla predetta società, si premette che per le violazioni assistite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma - art. 3 della legge n. 689/81 - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa. (Cfr. Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007



n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 16 febbraio 2016, n. 2956, Cass. 15 gennaio 2018, n. 720, Cass. 31 luglio 2018, n. 20219, Cass. 4 novembre 2019, n. 28287 e Cass. 6 novembre 2019, n. 9289)

Nella vicenda in esame, il “*guasto nel sistema di registrazione*” non rileva ai fini dell’archiviazione del procedimento sanzionatorio in quanto, considerata la natura obiettiva dell’illecito commesso, ai fini dell’accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla mancata conservazione e, poi, consegna all’Organismo regionale della registrazione della programmazione televisiva ai fini dello svolgimento del dovuto monitoraggio, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità.

In concreto, dalla documentazione versata in atti è emerso che la società Canale Dieci S.r.l. non abbia addotto alcuna prova che quell’evento – “*guasto nel sistema di registrazione*” - sia stato causato da un elemento positivo estraneo alla parte stessa idoneo a determinare, così, in quella la convinzione della liceità della sua condotta o comunque che abbia adottato, diligentemente, tutte le misure possibili atte a impedire la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

Come già precisato, in capo alla parte grava una presunzione relativa di colpevolezza, che essa ha l’onere di superare apportando deduzioni e prove atte a dimostrare la propria estraneità ai fatti o l’impossibilità di evitarli tramite un diligente espletamento dei compiti connessi all’esercizio dell’attività radiotelevisiva.

Tale prova non risulta essere stata addotta, in quanto la parte non solo non ha dimostrato l’esistenza dell’invocato fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a escludere una sua colpevolezza, come sopra evidenziato, ma soprattutto non ha provato di aver adottato le misure tanto preventive, quanto correttive secondo la regola del “*principiis obsta*”, confacenti, cioè, a quel tipo di obbligo e, quindi, efficaci a impedire la commissione dell’illecito.

Ne consegue che, in assenza di prove idonee a superare la presunzione di colpa, l’evento, qual è il “*guasto nel sistema di registrazione*”, sia dipeso, in realtà, dall’adozione e dall’attuazione di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo aziendale dimostratosi non idoneo a prevenire l’eventuale commissione dell’illecito.

In altri termini, nella vicenda in esame, non si è dimostrata l’assoluta impossibilità della parte a non osservare la prescrizione di cui all’art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS in quanto collegata a eventi sfuggiti al dominio finalistico della medesima e non prevenibili nonostante l’adozione di opportune cautele.

Ciò che si è rilevato non è stato altro che la difficoltà comunque prevedibile, evitabile e, quindi, imputabile al fornitore del servizio di media audiovisivo a porre in essere la condotta richiesta dalla norma succitata, in quanto causata dall’attuazione di un modello di auto-organizzazione, di auto-gestione e di auto-controllo che, in relazione al

tipo di attività svolta, alla natura e alla dimensione dell'organizzazione stessa, di fatto, non ha previsto l'adozione di misure preventive e correttive, sufficienti a garantire la conservazione della registrazione dei programmi televisivi nel rispetto della normativa di settore e, comunque, a fronteggiare e, poi, a eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In conclusione, alla luce dei fatti esposti dalla parte, non risulta provato in atti che il “*guasto nel sistema di registrazione*” non potesse, comunque, essere fronteggiato tramite il ricorso a ulteriore misura organizzativa/gestionale, da valutarsi in concreto, sufficiente ad assicurare la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi televisivi.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, “*i soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione*”;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Canale Dieci S.r.l. deve ritenersi di media entità in considerazione del fatto che la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione televisiva diffusa sul servizio di media audiovisivo Canale 10 non ha consentito all'Organismo regionale di effettuare il previsto monitoraggio per un periodo pari a trenta giorni nell'arco temporale dei tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi, rispetto a cui è previsto l'obbligo di conservazione delle predette integrali registrazioni.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte non ha documentato di aver eliminato o quantomeno attenuato le conseguenze della violazione stessa.

C. Personalità dell'agente

La società Canale Dieci S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di un servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 443.043 e un bilancio in utile.

RITENUTO, pertanto, di determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Canale Dieci S.r.l. - codice fiscale 03305250924 - con sede a Roma (RM), via Dei Galeoni, 30, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Canale 10" di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione dell'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 207/21/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo



27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 207/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE.
Giulietta Gamba